

**COSTI DI RICERCA, RIPRODUZIONE E SPEDIZIONE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO
Aggiornamento 30/01/2018**

1. ACCESSO DOCUMENTALE NELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il diritto di accesso agli atti amministrativi formati e detenuti nell'ambito delle procedure di approvvigionamento può essere esercitato attraverso le seguenti modalità:

- semplice esame tramite presa visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi;
- estrazione di copia;
- esperimento congiunto delle suddette operazioni.

Di seguito si riportano le modalità di conteggio dei costi posti a carico del richiedente e del relativo pagamento. Si forniscono inoltre indicazioni circa le modalità di spedizione.

1.1 COSTI DI RICERCA

Tutte e tre le modalità di esercizio del diritto di accesso prevedono il pagamento di *una tantum* a titolo di rimborso dei costi per ricerca, commisurata in € 3,00.

1.2 COSTI DI RIPRODUZIONE

Estrazione di copia con riproduzione fotostatica:

- per il formato UNI A4 € 0,15 a pagina
- per il formato UNI A3 € 0,30 a pagina

Estrazione di copia con riproduzione su CD ROM¹

- €1,50/cd rom

1.3 COSTI DI SPEDIZIONE

- via FAX: costo fisso di € 1,00 a pagina
- per posta elettronica (PEC): costo fisso di € 1,00 ad invio (max10 MB)²
- a mezzo servizio postale o altro mezzo: il costo è pari alla tariffa applicata dalle Poste Italiane o altra società di spedizioni e consegna.

Tutti gli importi si intendono comprensivi di IVA.

1.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del rimborso dei costi posti a carico del richiedente deve essere effettuato contestualmente o successivamente all'accoglimento della richiesta di accesso agli atti, ma in ogni caso prima della riproduzione del documento. Per la presa visione della documentazione o qualora al ritiro della documentazione estratta provvedesse direttamente il richiedente, il pagamento avviene in contanti - sulla base del conteggio fornito dall'Ufficio Amministrativo, che provvederà al rilascio di apposita ricevuta.

Se la trasmissione della documentazione viene richiesta a mezzo fax, per posta elettronica, ovvero a mezzo servizio postale o altro mezzo, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario - sulla base del conteggio che l'Ufficio Amministrativo invierà al richiedente. In tal caso, per procedere alla trasmissione della documentazione farà fede la ricevuta del bonifico anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

1 Qualora i documenti agli atti siano in formato elettronico non modificabile

2 Qualora sia disponibile un'archiviazione ottica in formato non modificabile

Ad avvenuto pagamento Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà all'emissione della fattura³

2. ACCESSO GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, D.Lgs. 33/2013

L'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) dispone che, a fronte di un'istanza di accesso generalizzato, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Gli importi che l'istante è tenuto a corrispondere a Sviluppo Toscana S.p.A. a titolo di rimborso dei suddetti costi di riproduzione sono da quantificarsi secondo i parametri indicati al precedente §1.2 "Costi di riproduzione".

Non è dovuto a Sviluppo Toscana S.p.A. alcun rimborso dei costi sostenuti per la ricerca.

2.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla Società dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, sulla base del conteggio che il Responsabile del Procedimento comunicherà all'istante.

In tal caso, per procedere alla trasmissione della documentazione oggetto di accesso, farà fede la ricevuta del bonifico anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

Ad avvenuto pagamento Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà all'emissione della fattura.⁴

³ Qualora il richiedente non fosse fornitore abituale di Sviluppo Toscana S.p.A. ovvero non risultasse iscritto nell'Elenco Fornitori della stessa società, lo stesso dovrà procedere a trasmettere la propria scheda anagrafica.

⁴ Vedi nota 3